



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE - www.lndpuglia.it

Stagione Sportiva 2022/2023
Comunicato Ufficiale N° 59 del 10 Marzo 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

FISSAZIONE UDIENZA

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI "UNDER 17"**

GARA: A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY – A.S.D. LEVERANO FOOTBALL del 20/02/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 13/03/2023, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “UNDER 19”

GARA: GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD – A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI dell’11/02/2023.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD, visto ed applicato l’art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 13/03/2023, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.
Autorizza l’audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA: A.S.D. CASTELLUCCIO DEI SAURI – A.S.D. LA TORITTESE del 26/02/2023.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. CASTELLUCCIO DEI SAURI, visto ed applicato l’art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 13/03/2023, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.
Autorizza l’audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI “UNDER 15”**

GARA: G.S.D. ATLETICO VIESTE – A.S.D. SPORTING MANFREDONIA del 26/02/2023.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. SPORTING MANFREDONIA, visto ed applicato l’art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 13/03/2023, alle ore 17.30, per la decisione del ricorso.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell’Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore) e dell’Avv. Annamaria ZONNO (Componente), e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 febbraio 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

in ordine al reclamo relativo alla Gara del CAMPIONATO ECCELLENZA: A.S.D. GINOSA – A.S.D. NOVOLI del 12/02/2023, presentato dalla A.S.D. GINOSA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 16/02/2023, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive al calciatore DONVITO FRANCESCO.

FATTO

Con reclamo nei termini, preceduto da tempestivo e rituale preannuncio, l'A.S.D. GINOSA ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 119 del 16.02.2023 del Comitato Regionale Puglia, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato la squalifica per tre giornate effettive al calciatore Francesco Donvito, in quanto il medesimo *“a gioco fermo colpiva un avversario al volto con una gomitata”*. Il tutto sulla base di quanto riportato nel referto degli ufficiali di gara e, in particolare, su segnalazione dell'assistente dell'arbitro n° 1.

A sostegno dell'impugnazione, con la quale si è richiesto l'annullamento ovvero la riduzione della squalifica, la società reclamante ha dedotto la sproporzione della sanzione e la non corrispondenza di quanto refertato rispetto alla realtà dei fatti, invocando l'applicazione dell'art. 39 CGS in luogo dell'art. 38 CGS.

In particolare, la reclamante ha evidenziato che *“il calciatore Donvito, in una normale azione di gioco, solo per imperizia aveva uno scontro durante le fasi di un calcio d'angolo a suo favore con l'avversario, in quanto inavvertitamente, per liberarsi di una stretta marcatura, andava con il gomito a porsi sul petto dell'avversario per liberarsi, senza alcuna volontarietà o cattiveria, testimoniato dal fatto della totale assenza di contestazione del giocatore del Novoli o di altri suoi compagni dopo l'accaduto”*.

In via istruttoria, chiedeva *“di essere ascoltati tramite il proprio Direttore Sportivo sig. Caponio Vincenzo”*.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 27 febbraio 2023, ascoltato il calciatore Francesco Donvito, intervenuto in luogo del direttore sportivo per confermare i fatti descritti nell'atto di gravame, il reclamo è stato deciso con le seguenti

MOTIVAZIONI

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, dai quali si è potuta rilevare la descrizione del fatto storico effettuata dall'arbitro su segnalazione di un suo assistente, ritiene che le richieste della società reclamante non possano essere accolte.

Deve, infatti, osservarsi che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale è coerente con la condotta del calciatore, così come descritta nel referto arbitrale ove, peraltro, è espressamente qualificata la fattispecie oggetto del provvedimento come *“CONDOTTA VIOLENTA”*.

A tal proposito, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., i rapporti ufficiali di gara *“fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*.

È notorio il principio secondo cui *“il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021).

Pertanto, stante la fede privilegiata che assiste il referto arbitrale, nessuna efficacia probatoria può essere attribuita alle argomentazioni articolate dalla società reclamante - che questa Corte può apprezzare solo come mere asserzioni - in mancanza di qualsiasi altro elemento atto a provare che la condotta posta in essere dal calciatore Francesco Donvito, pur essendo pericolosa e quindi censurabile, fosse circoscrivibile nell'ambito di un'azione di gioco e conseguenza di una *vis agonistica* priva di matrice violenta.

In considerazione di quanto sopra, il reclamo proposto dalla società dell'A.S.D. GINOSA deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dall'ASD Ginosa;
- 2) per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore
Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 9 Marzo 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'Avv. Michel ANTONUCCI (Componente) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 febbraio 2023, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dalla ASDAPS MEC SPORT, in data 13.02.2023, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia - di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 9/02/2023 della Delegazione Regionale di Calcio a 5 - in ordine alla gara MEC SPORT – REAL CAROVIGNO, valevole per il campionato di Calcio a 5, disputata il giorno 7/02/2023, con la quale sono state comminate le seguenti sanzioni: alla Società ASDAPS MEC SPORT l'ammenda di € 300,00; al calciatore sig. PASSARELLI Giacinto la squalifica per sei gare effettive e al calciatore MICCOLI Luca la squalifica per sette gare effettive.

RITENUTO IN FATTO

La società su identificata ha proposto reclamo avverso le comminate sanzioni, ritenendola non giuste perché non proporzionate al comportamento tenuto dai sigg.ri PASSARELLI e MICCOLI, nonché perché maggiormente afflittiva - nei confronti della Società - rispetto ai fatti contestati, atteso che la tifoseria della Società reclamante era stata artatamente provocata da un calciatore della squadra avversaria.

Per tutte le ragioni suesposte, quindi, la società reclamante chiedeva, in via principale che - accertata la sproporzione delle sanzioni comminate - ne venisse disposto l'annullamento o, in subordine, la riduzione in misura congrua nella diversa misura di giustizia.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 27 febbraio 2023 nessuno è intervenuto per la reclamante: il gravame è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per i seguenti motivi.

In merito alla richiesta di parte reclamante di annullamento e/o riduzione delle sanzioni inflitte, il ricorso deve essere respinto alla luce del principio espresso dall'art. 61.1 C.G.S., ossia del valore di "*piena prova*" attribuita dall'ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti.

È notorio il principio secondo cui "*il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale*" (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021) ed ancora "*gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento (Corte Sport. App. Naz., Sez. Un., 15/4/2016, in C.U. 114/C.S.A.), salvi i casi di manifesta irragionevolezza o macroscopica contraddizione intrinseca*" (Corte Giust. Fed., 25/11/2010, in C.U. 132 C.G.F.).

Ritiene questa Corte, non avendo la reclamante indicato mezzi di prova e/o istanze istruttorie, né depositato documenti a supporto delle ragioni poste a fondamento del ricorso, che alcuna delle censure svolte dalla reclamante consenta di dubitare sulla ricostruzione fattuale operata dal Direttore di gara.

È provato, quindi, preliminarmente, che il tesserato PASSARELLI Giacinto stratonava per la maglia il calciatore della Real Carovigno GUERRERO DELGADO Ronald, mentre questi si trovava a terra e, nel momento in cui lo faceva rialzare, gli rivolgeva frasi ingiuriose.

Ed ancora che il medesimo calciatore PASSARELLI, dopo essere stato espulso, non solo rivolgeva nei confronti del Direttore di gara frasi ingiuriose (*"ARBITRO COGLIONE PERCHE' MI HAI ESPLUSO"*) ma, unitamente al sig. MICCOLI, partecipava *"come protagonista principale"* alla rissa tra i gruppi squadra della due Società antagoniste, colpendo con uno schiaffo al volto l'allenatore della società Real Carovigno e, successivamente, rivolgeva nei confronti del sig. TALIENTE Alessio (dirigente accompagnatore del REAL CAROVIGNO) - mentre questi tentava di allontanarlo - frasi ingiuriose e minacciose (*"COGLIONE TESTA DI CAZZO, SOLO DA DIETRO RIESCI A COLPIRE LE PERSONE, COGLIONE! TI SPACCO LA FACCIA DEFICIENTE!"*).

Del pari è altresì provato che il calciatore MICCOLI Luca, come detto, non solo partecipava attivamente alla rissa innescatasi tra le due squadre - colpendo con un pugno al volto un calciatore della Società avversaria e, successivamente, con uno schiaffo l'allenatore del Real Carovigno TATEO Vincenzo: inoltre reiterava la sua condotta violenta allorquando, sedata la rissa iniziale, si scontrava - scambiando pugni e schiaffi - con il calciatore del Real Carovigno MOTTI Diego, scatenando così una nuova rissa.

Ed ancora emerge dal referto arbitrale che il calciatore MICCOLIS, dopo essere stato destinatario di provvedimento espulsivo, si posizionava in tribuna dove tentava di venire in contatto con il calciatore del Real Carovigno GUERRERO DELGADO Ronald Stephano.

Ritiene questa Corte che la richiesta di annullamento e/o riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai due calciatori PASSARELLI e MICCOLI non sia meritevole di accoglimento, sia perché - come detto - tale richiesta non appare supportata da alcun elemento probatorio idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di gara, dalla quale emerge a carico dei sanzionati una grave condotta violenta ed antisportiva - sia perché la stessa appare congrua alla luce della natura e gravità - nonché della reiterazione - delle azioni effettivamente attribuibili ai tesserati - che con i loro comportamenti hanno concorso a creare un clima di tensione tra le squadre e le tifoserie avversarie, inducendo il Direttore di gara a sospendere definitivamente la gara.

In merito, infine, all'ammenda comminata alla Società reclamante questa Corte non si può esimere dal far rilevare che i fatti di causa, posti a fondamento dell'impugnata decisione, risultano puntualmente descritti nel referto di gara e non hanno formato oggetto di contestazione, essendosi limitata la ASDAPS MEC SPORT a richiedere genericamente la riduzione della sanzione inflitta, invocando all'uopo la violazione dei canoni di coerenza e proporzionalità che governano la giustizia sportiva.

Orbene ritiene questa Corte che, diversamente da quanto sostenuto dalla società reclamante, il tentativo di invasione del campo da parte di un tifoso della MEC SPORT - nonché la rissa scatenatasi tra i tifosi di entrambe le squadre - non sia stata provocata solo da un calciatore della squadra avversaria ma anche dagli stessi tesserati della MEC SPORT che, con la loro condotta antisportiva e violenta, hanno concorso a creare un clima di tensione tale da determinare un grave pericolo per la incolumità pubblica.

Ed invero, ai sensi dell'art. 26 CGS *"1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone"*.

Requisiti essenziali per integrare la fattispecie sono: il carattere violento dei fatti commessi; il pericolo per l'incolumità pubblica o, in alternativa, un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

Il perimetro della norma è stato più volte vagliato da questa Corte che, in numerose occasioni, ha escluso che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l'intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive, in un clima pacifico e disteso in campo e fuori sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili tutte le condotte, anche solo intimidatorie e verbali, idonee a turbare il clima di serenità - che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico.

Orbene, un rilevante pericolo di significativo nocimento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato "pericolo per la pubblica incolumità" nella peculiare accezione della disciplina sportiva.

A parere di questa Corte quanto sopra deve essere letto anche alla luce della responsabilità che il legislatore federale ricollega all'opera di vigilanza e di opportuna cautela - che ogni società sportiva è tenuta a porre in essere, onde prevenire le condotte illecite commesse dai soggetti coinvolti, a vario titolo, nel sistema sportivo.

Tale responsabilità può essere individuata in relazione alle vicende della fattispecie concreta. Infatti, in ragione delle peculiari circostanze, ai Giudici Sportivi è riconosciuto il potere di scelta - ovvero di graduazione della pena da infliggere al club - sì da consentire una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza.

Orbene, nel caso di specie, è provato senza dubbio alcuno sia il tentativo di un tifoso della MEC SPORT di invadere il campo di gioco, sia la condotta violenta commessa dai propri tifosi nei confronti dei tifosi avversari - che ha determinato una rissa sugli spalti.

La sanzione dell'ammenda nella misura di € 300,00, inflitta dal Giudice Sportivo, appare proporzionata al fatto commesso anche in considerazione del riconoscimento di responsabilità, per i medesimi fatti oggetto di causa, in capo alla Società avversaria Real Carovigno, destinataria anch'essa di sanzione.

Le restanti e generiche considerazioni svolte dalla società reclamante non valgono a dimostrare l'applicabilità di ulteriori circostanze attenuanti, previste dall'art. 13 C.G.S..

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società ASDAPS MEC Sport;
- 2) di confermare la squalifica del tesserato Passarelli Giacinto per 6 giornate e del tesserato Miccoli Luca per 7 giornate;
- 3) di confermare l'ammenda di € 300,00 comminata alla società;
- 4) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Annamaria ZONNO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 9 Marzo 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 febbraio 2023, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui due reclami proposti dalla ASD REAL CAROVIGNO CALCIO, in data 13.02.2023, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia - di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 9/02/2023 2023 della Delegazione Regionale di Calcio a 5 - in ordine alla gara MEC SPORT – REAL CAROVIGNO, valevole per il campionato di Calcio a 5, disputata il giorno 7/02/2023, con la quale sono state comminate le seguenti sanzioni: alla Società ASD REAL CAROVIGNO l'ammenda di € 200,00; al calciatore sig. GUERRERO DELGADO Ronald Stephano la squalifica per sei gare effettive.

RITENUTO IN FATTO

La società su identificata ha proposto reclamo avverso le comminate sanzioni, ritenendola non giuste perché non proporzionate al comportamento tenuto dal tesserato GUERRERO, nonché perché la Società non poteva essere ritenuta responsabile dell'ordine pubblico di campo e perché nessuno dei soggetti che ha preso parte alla rissa poteva essere indiscutibilmente ricondotto alla società.

Per tutte le ragioni suesposte, quindi, la società reclamante chiedeva, in via principale l'annullamento della sanzione inflitta alla ASD REAL CAROVIGNO CALCIO e l'annullamento, in via principale, della sanzione comminata al calciatore GUERRERO: in subordine la riduzione in misura congrua della squalifica irrogata.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 27 febbraio 2023 per la reclamante interveniva l'avv. Valentina PORZIA la quale, nel riportarsi a tutto quanto eccepito, dedotto e concluso nei due reclami proposti, precisava che era stata la sua assistita ad allertare le forze dell'ordine al verificarsi della rissa sugli spalti e che il Giudice Sportivo avrebbe deliberato prima di ricevere il referto arbitrale.

I reclami sono stati tratti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso - limitatamente alla richiesta di annullamento della sanzione inflitta alla ASD REAL CAROVIGNO CALCIO - debba essere respinto per i seguenti motivi, mentre è meritevole di accoglimento parziale in relazione alla squalifica comminata al tesserato Guerrero Delgado Ronald Stephano.

Preliminarmente occorre rilevare l'inutilizzabilità delle prove audiovisive fornite dalla reclamante, ai sensi degli artt. 58 co. 2 e 61 co. 2 e 3 C.G.S., per i motivi che seguono.

L'articolo 58 co. 2 C.G.S. impone l'utilizzo di riprese televisive o di filmati solo se provenienti da operatori ufficiali dell'evento, concessionari della Federazione o delle Leghe o se titolari di accordi di ritrasmissione, laddove siano utili ai fini del decidere.

Nel caso di specie non sussistono i requisiti richiesti dall'articolo in parola, ai fini dell'acquisizione (anche d'ufficio da parte del Giudice) dei filmati prodotti dalla ASD Real Carovigno, poiché gli stessi non sono stati girati né da operatori ufficiali né da concessionari della Federazione o della Lega: pertanto non potranno essere valutati ai fini della decisione.

In merito alla richiesta di parte reclamante di annullamento delle sanzioni inflitte, il ricorso deve essere respinto alla luce del principio espresso dall'art. 61.1 C.G.S., ossia del valore di "*piena prova*" attribuita dall'ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti.

È notorio il principio secondo cui *“il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021) ed ancora *“gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento (Corte Sport. App. Naz., Sez. Un., 15/4/2016, in C.U. 114/C.S.A.), salvi i casi di manifesta irragionevolezza o macroscopica contraddizione intrinseca (Corte Giust. Fed., 25/11/2010, in C.U. 132 C.G.F.)”*.

Ritiene questa Corte, non avendo la reclamante né indicato mezzi di prova, né istanze istruttorie, né depositato documenti a supporto delle ragioni poste a fondamento del ricorso che nessuna delle censure svolte dalla reclamante consenta di dubitare della ricostruzione fattuale operata dal Direttore di gara.

È provato, quindi, che al 26' del primo tempo di gioco il calciatore della MEC SPORT sig. VIZZIELLI effettuava un contrasto non regolamentare nei confronti del sig. GUERRERO DELGADO Ronald e che, dopo aver ammonito il sig. VIZZIELLI, il giocatore della MEC SPORT PASSARELLI Giacinto strattonava per la maglia il sig. GUERRERO, mentre questi si trovava al suolo e, nel momento in cui lo faceva rialzare, gli rivolgeva frasi ingiuriose.

È altresì provata la circostanza che il sig. GUERRERO, nel tentativo di liberarsi dalla presa dell'avversario, in reazione anche agli insulti del calciatore PASSARELLI rivolgeva a quest'ultimo frasi ingiuriose, colpendolo poi con un pugno sulla mano.

Ed ancora accertava il Direttore di gara che il sig. GUERRERO, benché destinatario di provvedimento espulsivo, anziché rientrare negli spogliatoi si accomodava in tribuna, dove poneva in essere gesti offensivi nei confronti della tifoseria avversaria ed urlava frasi che scatenavano la reazione dei citati tifosi - che tentavano di aggredirlo.

Emerge anche dal referto arbitrale che il calciatore MICCOLIS della MEC SPORT, anch'esso in tribuna sebbene espulso, tentava di venire in contatto con il calciatore del Real Carovigno GUERRERO DELGADO Ronald Stephano e che, a causa dei reciproci tentativi di pervenire ad uno scontro fisico, si generava una rissa tra i tifosi delle due Società.

Orbene, questa Corte ritiene che la richiesta di totale annullamento della sanzione inflitta al sig. GUERRERO non possa essere accolta, atteso che il tesserato ha posto in essere un comportamento qualificabile come gravemente antisportivo e violento, non avendo la reclamante addotto, a sostegno della sua richiesta di annullamento, alcun elemento probatorio idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di gara.

Fermo quanto precede, nella prospettiva di determinare il relativo trattamento sanzionatorio non ci si può esimere dal rilevare che la sanzione di squalifica per sei giornate inflitta al calciatore GUERRERO non appare proporzionata al fatto contestatogli, non avendo il Giudice Sportivo valutato che la condotta violenta e ingiuriosa posta in essere dal tesserato nei confronti del calciatore avversario PASSARELLI è stata una reazione alla grave aggressione subita dal sanzionato ad opera proprio del PASSARELLI, come accertato dal Direttore di gara: come tale è meritevole di riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 C.G.S..

Alla luce di quanto detto, pertanto, ritiene la Corte di Appello di accogliere il reclamo proposto dalla ASD Real CAROVIGNO CALCIO e di ridurre la sanzione inflitta al calciatore GUERRERO DELGADO Ronald Stephano a quattro giornate di squalifica.

In merito, invece, all'ammenda comminata alla Società reclamante questa Corte non si può esimere dal far rilevare che i fatti di causa, posti a fondamento dell'impugnata decisione, risultano puntualmente descritti nel referto di gara e non hanno formato oggetto di contestazione, essendosi limitata la ASD REAL CAROVIGNO CALCIO SPORT a richiedere genericamente la riduzione della sanzione inflitta, invocando all'uopo la violazione dei canoni di coerenza e proporzionalità che governano la giustizia sportiva.

Nel caso che ci occupa le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano conforto in alcun atto, né la medesima ha depositato documenti ovvero formulato istanze istruttorie, finalizzate a supportare quanto esposto in ricorso.

In realtà, anzi, quanto alla circostanza che le tifoserie siano venute in contatto, dagli scritti difensivi emerge che trattasi di circostanza vera, atteso che la reclamante testualmente si è limitata a dichiarare che non sono stati forniti elementi idonei a identificare in maniera incontrovertibile la riconducibilità dei soggetti coinvolti nella rissa alla Società istante.

Orbene ritiene questa Corte che, diversamente da quanto sostenuto dalla società reclamante, la rissa scatenatasi tra i tifosi di entrambe le squadre non sia stata provocata solo da un calciatore della squadra avversaria ma anche dagli stessi tesserati della Real Carovigno, in primis proprio dal tesserato GUERRERO – che, con la loro condotta antisportiva e violenta, hanno concorso a creare un clima di tensione tale da determinare un grave pericolo per la incolumità pubblica.

Ed invero, ai sensi dell'art. 26 C.G.S. *“1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone”*.

Requisiti essenziali per integrare la fattispecie sono: il carattere violento dei fatti commessi; il pericolo per l'incolumità pubblica o, in alternativa, un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

Il perimetro della norma è stato più volte vagliato da questa Corte - che ha escluso che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l'intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori.

Sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili tutte le condotte, anche solo intimidatorie e verbali, idonee a turbare il clima di serenità che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico.

Orbene, un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità”, nella peculiare accezione del diritto sportivo.

A parere di questa Corte quanto sopra deve essere letto anche alla luce della responsabilità che il legislatore federale ricollega all'opera di vigilanza e di opportuna cautela - che ogni società sportiva è tenuta a porre in essere - onde prevenire le condotte illecite commesse dai soggetti coinvolti, a vario titolo, nel sistema sportivo.

Tale responsabilità può essere individuata in relazione alle vicende della fattispecie concreta.

Infatti, in ragione delle peculiari circostanze, ai Giudici Sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere al club, sì da consentire una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza.

Orbene, nel caso di specie, è provato senza dubbio alcuno la condotta violenta commessa dai tifosi della reclamante, la cui riconducibilità alla Società del Carovigno è stata, senza possibilità di contestazione, accertata dal Direttore di gara.

La sanzione dell'ammenda nella misura di € 200,00, inflitta dal Giudice Sportivo pertanto appare proporzionata al fatto commesso, anche in considerazione del riconoscimento di responsabilità - per i medesimi fatti oggetto di causa - in capo alla Società avversaria MEC SPORT, destinataria anch'essa di sanzione.

Le restanti e generiche considerazioni svolte dalla società reclamante non valgono a dimostrare l'applicabilità di ulteriori circostanze attenuanti, previste dall'art. 13 C.G.S..

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dall'ASD Real Carovigno in ordine all'ammenda di € 200,00 e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa reclamo sul conto dell'istante;
- 2) di accogliere il reclamo proposto dall'ASD Real Carovigno in relazione alla squalifica comminata al tesserato Guerrero Delgado Ronald Stephano, riducendo la squalifica a 4 giornate effettive di gara;
- 3) per l'effetto, di non addebitare la tassa relativa al secondo reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Annamaria ZONNO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 9 Marzo 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Publicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 10 MARZO 2023.

**IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)**

**IL DELEGATO
(Luana De Mitri)**